REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Francesca Parola — Presidente

Dott.ssa Antonietta Sacco — Giudice

Dott.ssa Caterina Sinico — Giudice rel. est.

nel procedimento

N. 31/2026 R.G.P.U.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio

da

ARTA ISAJ (C.F.: SJI RTA 71T 55Z 100R), nata a Durazzo (Albania) il 15/12/1971, residente in Premosello Chiovenda (VB), via Nazionale 41, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Franco Varesi (C.F.: VRS FNC 78S 21D 969A) del Foro di Parma, con studio in Traversetolo (PR), piazza Vittorio Veneto 5 a/b, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c. avvvaresifranco@pec.giuffre.it;

ricorrente

visto il ricorso depositato in data 18/06/2026, con il quale la sig. Arta ISAJ ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

letta la relazione del gestore per l'apertura della liquidazione controllata di parte ricorrente;

vista la documentazione prodotta;

vista la documentazione integrativa depositata in data 05/08/2026, entro il termine all'uopo assegnato dal Giudice relatore all'udienza del 22/07/2026;

Firmato Da: CATERINA SINICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6bae33dd99225e55f5d7eea076989869
Firmato Da: CASTIGLIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 531d7bbc43dda6bf8b4b3d258184f804
Firmato Da: FRANCESCA PAROLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3dafbe9455b7cabf5e4441b1b7d108b3

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

A) sussiste la competenza di questo Tribunale, dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, C.C.I.I. in un Comune ricompreso nella competenza territoriale dell'intestato Tribunale, atteso che la ricorrente è residente in Premosello-Chiovenda (VB), via Nazionale n. 41, come da aggiornato certificato di residenza e stato di famiglia e quindi il centro degli interessi principali è – appunto – collocato nel circondario del Tribunale di Verbania;

B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 269 C.C.I.I., in quanto la debitrice non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

C) valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), C.C.I.I., atteso che la stessa non è in grado di far fronte – con il reddito mensile netto di € 1.300,00, circa, in parte assorbito da spese di mantenimento – alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento scaduto di circa € 287.472,60 nei confronti dell'Erario (oltre all'ulteriore debito di € 5.846,56 circa nei confronti di INPS, non ancora confluiti in ruoli in carico all'Agente della Riscossione), cui andranno aggiunte le spese della presente procedura. Quanto alle cause del sovraindebitamento, esse sono esposte nella relazione del Gestore della Crisi (v. pag. 4 ss. della relazione particolareggiata) e dalla debitrice nel ricorso (v. pag. 3 ss. del ricorso), in modo tale da assicurare ai creditori la puntuale conoscenza delle effettive cause del sovraindebitamento, ma anche a consentire al liquidatore di poter utilmente esercitare le azioni finalizzate all'incremento del patrimonio su cui i creditori possono soddisfarsi (v. Cass. civ., sez. I, 28/04/2026, n. 11603);

D) a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 C.C.I.I.;

E) al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, Avv. Faliero NAZZAROLI, il quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

F) sussiste il requisito di cui all'art. 270, comma 1, C.C.I.I., non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

Firmato Da: CATERINA SINICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6bae33dd99225e55f5d7eea076989869
Firmato Da: CASTIGLIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 531d7bbc43dda6bf8b4b3d258184f804
Firmato Da: FRANCESCA PAROLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3dafbe9455b7cabf5e4441b1b7d108b3

G) il Gestore della Crisi ha attestato nel corpo della relazione di cui all'articolo 269, comma 2, C.C.I.I. che è possibile acquisire in corso di procedura un attivo non irrisorio da distribuire ai creditori, a termini dell'art. 268, comma 3, ultimo periodo, C.C.I.I., in relazione ai flussi dei redditi futuri messi a disposizione (v. pag. 4 ss. della relazione particolareggiata). Al riguardo:

- **si ricorda che l'attivo è costituito anche dall'apprensione integrale della liquidità sui conti correnti, nonché della tredicesima e della quattordicesima per tutti gli anni di durata della procedura e dalla somma disponibile del reddito mensile, dedotte le spese di mantenimento familiare**;

- si evidenzia che il convivente della ricorrente, sig. Giuseppe CALDERONI, si è dichiarato disponibile a versare – per tutta la durata della procedura – l'importo oggetto di liquidazione in luogo della sig.ra ARTA, qualora quest'ultima non dovesse provvedervi spontaneamente. Ove detto scenario dovesse concretizzarsi, dunque, l'attivo procedurale consisterebbe in "finanza esterna".

Sull'ammissibilità della liquidazione controllata sorretta da finanza esterna, come noto, si sono formati – nella giurisprudenza di merito – due orientamenti, uno favorevole e l'altro contrario. Al riguardo, l'intestato Tribunale ritiene preferibile aderire alla prima tesi, "*anche dando per scontata la secca alternatività tra liquidazione controllata e l'istituto contemplato dall'art. 283 CCII (alternatività da più parti messa in dubbio soprattutto a fronte del non del tutto perspicuo dettato del secondo comma di quest'ultima disposizione per come rimodulato dal correttivo del settembre 2024), il fatto che l'ordinamento assicuri all'incapiente una strada per accedere all'esdebitazione non incide in alcun modo sulla tematica dell'ammissibilità della liquidazione controllata con "finanza esterna". Invero, l'art. 268, comma terzo, pone come unico requisito di ammissibilità della liquidazione controllata la verifica circa l'esistenza di attivo da distribuire ai creditori, per cui la vera questione è se la c.d. finanza esterna sia o meno "attivo distribuibile" (che è poi l'interrogativo cui cerca di rispondere l'argomentazione sub b, sulla quale a breve ci si soffermerà). Quanto al carattere potenzialmente elusivo del requisito della meritevolezza, basti considerare che, così come l'ordinamento esige che la verifica circa la formazione dell'indebitamento («verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento») sia immediatamente compiuta dal giudice in caso di ricorso ex art. 283, la stessa verifica è richiesta dalla legge una volta spirato il triennio dall'apertura della liquidazione controllata a norma dell'art. 282 («l'esdebitazione opera se ricorrono le*

Firmato Da: CATERINA SINICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6bae33dd99225e55f5d7eea076989869
Firmato Da: CASTIGLIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 531d7bbc43dda6bf8b4b3d2581841804
Firmato Da: FRANCESCA PAROLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3dafbe9455b7cabf5e4441b1b7d108b3

condizioni di cui all'articolo 280, se il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344 e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode»). In altre parole, l'accesso alla liquidazione controllata non implica affatto una garanzia di esdebitazione, potendo quest'ultima essere conseguita soltanto a condizione che venga superato positivamente il vaglio di meritevolezza "differito"... l'impegno unilaterale incondizionato di versamento di somme da parte di un terzo assume a tutti gli effetti i contorni di un credito che, se non spontaneamente adempiuto dal terzo, ben può essere preteso giudizialmente dal liquidatore. Ed allora, così come nulla osta all'apertura di una liquidazione controllata in presenza di un credito illiquido (es. risarcitorio), incerto sia nell'an che nel quantum (si ricorda che l'art. 268, comma 3, ultimo periodo, impone di verificare che sia possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori «anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie»), non si vede per quale ragione dovrebbe sbarrarsi la strada al debitore che vanti un credito certo e liquido. Semmai, ciò che il tribunale è chiamato a verificare (e prima ancora l'OCC a controllare) è se la dichiarazione di impegno assuma contorni obbligatori effettivi, con certezza nei tempi e nei modi di versamento delle somme, e se il terzo obbligato sia un soggetto solvibile e, dunque, la dichiarazione compiuta non assuma contorni in qualche modo abusivi.

L'adesione alla tesi più restrittiva, peraltro, condurrebbe a risultati paradossali avuto riguardo al sistema codicistico nel suo complesso. Invero, posto che tanto il concordato minore quanto l'accordo di ristrutturazione dei debiti postulano che a tutti i creditori sia assicurata una (anche solo minima) soddisfazione, ove si opinasse che il debitore che può contare su una finanza esterna non sufficiente ad assicurare un tale genere di soddisfacimento sia costretto ad esdebitarsi ricorrendo all'istituto di cui all'art. 283, si finirebbe per spingere il debitore verso l'impiego di uno strumento eccezionale di liberazione dai debiti senza assicurare ad almeno alcuni creditori il benché minimo soddisfacimento. Insomma, pare più razionale dal punto di vista giuridico ed economico che al debitore che, in qualunque modo, possa offrire un soddisfacimento, anche solo minimo, ai propri creditori, sia consentito ricorrere alla liquidazione controllata, giungendo così all'esdebitazione passando attraverso un (sia pur minimo) riparto.

Vero è che, in questo modo, il debitore conserverebbe così la possibilità di esdebitarsi, in futuro senza nulla offrire ai creditori, ma ciò non significa che lo stesso debitore sia così libero di comportarsi come meglio crede e che, insomma, la liquidazione controllata "con

Firmato Da: CATERINA SINICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6bae33dd99225e55f5d7eea076989869
Firmato Da: CASTIGLIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 531d7bbc43dda6bf8b4b3d258184f804
Firmato Da: FRANCESCA PAROLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3dafbe9455b7cabf5e4441b1b7d108b3

finanza esterna" rischi di trasformarsi in una sorta di veicolo abusivo mirante all'esdebitazione. Come già anticipato, ogni forma di esdebitazione (anche quella "negoziale", che ciò passa attraverso il concordato minore o l'accordo di ristrutturazione) postula un vaglio di meritevolezza attinente alla formazione dell'indebitamento, di talché il debitore che abbia già beneficiato di un'esdebitazione e che, cionondimeno, cada nuovamente in una condizione di sovraindebitamento e pretenda di ottenere il "colpo di spugna" previsto dall'art. 283 CCII, rimane assoggettato a un vaglio severissimo (e presuntivamente negativo) da parte dell'organo giudicante. Il tutto, fermo restando comunque il limite di due esdebitazioni previsto dall'art. 280, lett. e)" (Trib. Arezzo, 23/12/2025, n. 88, est. Pani).

Ora, nella fattispecie sottoposta all'esame dell'intestato Tribunale, la dichiarazione di impegno da parte del terzo, per come integrata su invito del Giudice relatore, pare soddisfare i predetti criteri di serietà ed effettività, dal momento che il sig. CALDERONE ha promesso e assunto l'obbligo giuridico di corrispondere in favore degli organi concorsuali l'importo oggetto di liquidazione per l'intera durata della procedura, qualora la ricorrente non fosse in grado di provvedervi spontaneamente, impegnandosi altresì "*al momento dell'apertura della procedura di liquidazione, ad accendere presso Istituto di credito idonea copertura nel senso di cui sopra a mezzo di fideiussione creditizia*" e, soprattutto, effettuando "*espressa rinuncia rispetto a qualsivoglia eventuale diritto di rivalsa nei confronti della sig.ra Isaj Arta, qualora fosse chiamato all'adempimento di cui all'accollo sottoscritto*";

H) è da opinarsi che, nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), C.C.I.I. desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla debitrice nel ricorso;

RILEVATO CHE

- in ogni caso, i limiti di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), C.C.I.I. non possono essere definitivamente stabiliti con la presente sentenza, ma dovranno essere indicati dal giudice delegato, su istanza del liquidatore o degli stessi debitori (v. sul punto le condivisibili motivazioni di Trib. Modena 19 giugno 2024 e di Trib. Treviso, 25 settembre 2023);
- in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità della ricorrente, pertanto, il relativo provvedimento sarà demandato al G.D., previa apposita istanza e su motivato parere del liquidatore istanza e su motivato parere del liquidatore, con apprensione

Firmato Da: CATERINA SINICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6bae33dd99225e55f5d7eea076989869
Firmato Da: CASTIGLIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 531d7bbc43dda6bf8b4b3d2581841804
Firmato Da: FRANCESCA PAROLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3dafbe9455b7cabf5e4441b1b7d108b3

provvisoria – in attesa della predetta statuizione – di una quota del reddito mensile della debitrice pari ad € 300,00, come da proposta del Gestore (v. pag. 4 della relazione);

- ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), C.C.I.I., **il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, salva la liquidazione del compenso unitario anche per l'incarico di liquidatore al termine della procedura che sarà effettuata dal G.D.** (v. Trib. Milano, 29 febbraio 2024, Pres. De Simone, Est. Agnese in Diritto della Crisi), **ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore**;

- per il combinato disposto degli artt. 49, comma 3, lett. f), e 65, comma 2, C.C.I.I., al fine di agevolare il liquidatore nello svolgimento delle attività demandate lo stesso può essere autorizzato ad accedere alle banche dati pubbliche; il liquidatore può pertanto essere autorizzato, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c., stante il rinvio operato dall'art. 270, comma 5, C.C.I.I. alle disposizioni del procedimento unitario di cui al Titolo III, ivi compreso il disposto dell'art. 49 C.C.I.I., ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

- rispetto ad eventuali pignoramenti mobiliari e presso terzi descritti/cessioni del credito/del quinto ovvero altre similari trattenute, esse saranno inopponibili alla procedura e, conseguentemente, la base reddituale mensile sarà considerata comprensiva di tale somma per il principio della *par condicio creditorum,* la cui salvaguardia costituisce la *ratio* della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, tra i quali rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito *ex* art. 553 c.p.c., secondo un principio mutuato dalla disciplina fallimentare. Al riguardo, si richiama Cass. civ., sez. I, 10/08/2017, n. 19947, che ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione *pro solvendo* o una *datio in solutum* condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente e che l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato: ne consegue che il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è, quindi, impedito dal principio generale del concorso dei creditori (art. 2741 c.c.). Dalle considerazioni che precedono, pertanto, deriva che occorre dare atto solo in motivazione che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 C.C.I.I.,

Firmato Da: CATERINA SINICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6bae33dd99225e55f5d7eea076989869
Firmato Da: CASTIGLIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 531d7bbc43dda6bf8b4b3d2581841804
Firmato Da: FRANCESCA PAROLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3dafbe9455b7cabf5e4441b1b7d108b3

nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura liquidatoria, con ogni conseguente effetto di legge;

- in ogni caso, non potendo effettuare nella presente sede alcuna valutazione in ordine alla eventuale e futura esdebitazione della debitrice, il Collegio fa presente che **la ricorrente dovrà presentare apposita istanza ai sensi degli artt. 278 ss. C.C.I.I.**;

RITENUTO CHE

sussistano, quindi, tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 C.C.I.I.;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata della sig.ra **ARTA ISAJ** (C.F.: SJI RTA 71T 55Z 100R), nata a Durazzo (Albania) il 15/12/1971 e residente in Premosello Chiovenda (VB), via Nazionale 41;

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Caterina Sinico;

NOMINA

liquidatore il Gestore della Crisi, Avv. Faliero NAZZAROLI;

ORDINA

alla ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, l'elenco dei creditori, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio a pena di inammissibilità di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I., con la precisazione che trova applicazione l'articolo 10, comma 3, C.C.I.I.;

ORDINA

ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

RAMMENTA

Firmato Da: CATERINA SINICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6bae33dd99225e55f5d7eea076989869
Firmato Da: CASTIGLIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 531d7bbc43dda6bf8b4b3d258184f804
Firmato Da: FRANCESCA PAROLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3dafbe9455b7cabf5e4441b1b7d108b3

che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2, C.C.I.I.;

DISPONE

l'inserimento – a cura del liquidatore – della sentenza nel sito internet del Tribunale di Verbania; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA

al liquidatore, ove vi siano nel patrimonio del debitore beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti e, quindi, la trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione;

DISPONE

che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

AUTORIZZA

il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinques* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;

d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

DISPONE

che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:

Firmato Da: CATERINA SINICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6bae33dd99225e55f5d7eea076989869
Firmato Da: CASTIGLIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 531d7bbc43dda6bf8b4b3d258184f804
Firmato Da: FRANCESCA PAROLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3dafbe9455b7cabf5e4441b1b7d108b3

I) **trattenga, da subito, in misura pari ad euro 300,00, quanto verificato e indicato dal Gestore della Crisi nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari**;

II) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione; (iii) che, sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata, dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;

III) **chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia**, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: i) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo; ii) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole ex art. 545 c.p.c.; iii) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;

DÀ ATTO

che, ai sensi degli artt. 270, comma 5, e 150 C.C.I.I., a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare – anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio – può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del debitore ricorrente;

DISPONE

che il liquidatore:

- **entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza**, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale

Firmato Da: CATERINA SINICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6bae33dd99225e55f5d7eea076989869
Firmato Da: CASTIGLIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 531d7bbc43dda6bf8b4b3d258184f804
Firmato Da: FRANCESCA PAROLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3dafbe9455b7cabf5e4441b1b7d108b3

dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- **entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata**, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- **alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lett. d), C.C.I.I. ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione**, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 C.C.I.I.;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma 3, C.C.I.I.;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 C.C.I.I.;

DISPONE

che, **ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione**, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 C.C.I.I. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.

Così deciso in Verbania, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2026.

Il Giudice est. rel.
Caterina Sinico

La Presidente
Francesca Parola

Firmato Da: CATERINA SINICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6bae33dd99225e55f5d7eea076989869
Firmato Da: CASTIGLIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 531d7bbc43dda6bf8b4b3d2581184f804
Firmato Da: FRANCESCA PAROLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3dafbe9455b7cabf5e4441b1b7d108b3

Firmato Da: CATERINA SINICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6bae33dd99225e55f5d7eea076989869
Firmato Da: CASTIGLIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 531d7bbc43dda6bf8b4b3d258184f804
Firmato Da: FRANCESCA PAROLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3dafbe9455b7cabf5e4441b1b7d108b3